




COMUNE DI BOLTIERE

Provincia di Bergamo

Via Don Giulio Carminati n. 2



PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Norme Tecniche di Attuazione

PROGETTAZIONE: Tadini Valentina - *Architetto*

Data: Marzo 2017 - **Aggiornamento:** Settembre 2017

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE:

- <u>PREMESSA</u>	pag. 3
- <u>CAPO I – NORME GENERALI</u>	pag. 4
ART. 1 - CAMPO DI OPERATIVITA'	pag. 4
ART. 2 - MODALITA' DI ATTUAZIONE	pag. 4
ART. 3 - EDIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI	pag. 5
ART. 4 - MODIFICHE PLANIVOLUMETRICHE	pag. 6
ART. 5 - INTERVENTI IN FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE	pag. 6
- <u>CAPO II – NORME PARTICOLARI PER LE AREE E LE COSTRUZIONI ESISTENTI E IN PROGETTO</u>	pag. 8
ART. 6 - INUMAZIONI	pag. 8
ART. 7 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE AMMESSE DAL PIANO	pag. 9
ART. 8 - TOMBE DI FAMIGLIA	pag. 9
ART. 9 - LOCULI e OSSARI	pag.12
ART. 10 - CAPPELLE GENTILIZIE	pag.13
ART. 11 - AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	pag.14
ART. 12 - MATERIALI DA UTILIZZARE	pag.14
ART. 13 - OSSARIO COMUNE	pag.15
ART. 14 - GIARDINO DELLA MEMORIA	pag.15
ART. 15 - CINERARIO COMUNE	pag.15
ART. 16 - DEPOSITI, AMBIENTI DI SERVIZIO e PERCORSI PEDONALI	pag.15
ART. 17 – SPAZI APERTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO	pag.16
ART. 18 - AREE ESTERNE	pag.16
- <u>CAPO III – NORME FINALI</u>	pag.17
ART. 19 - DEROGHE	pag.17
ART. 20 - REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DI PIANO	pag.17
ART. 21 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	pag.18

PREMESSA

Nella redazione delle N.T.A. si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti nazionali e regionali che disciplinano la materia sotto gli aspetti sanitari e della polizia mortuaria.

1. **Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”** relativamente al Capo X-XI-XIII-XIV-XV-XVI-XVIII-XX
2. **Circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990 n° 285** relativamente al punto 10-12-13-1416
3. **art. 28 della Legge 1 agosto 2002 n° 166 “disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”** per quanto attiene alle fasce di rispetto e le competenze in materia del Consiglio Comunale e dell'ex ASL (ora ATS)
4. **Legge Regionale n° 33 del 30 dicembre 2009 “Norme sul servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo”**, con riferimento a quanto contenuto all'art. 75
5. **Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”** relativamente al Capo II-III-IV-V-VII-IX-X
6. **Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n° 1 “Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 “** pubblicato sul BURL n° 6 del 09 febbraio 2007 – 2° supplemento ordinario
7. **Circolare Regionale 30 maggio 2005 n° 21 “Indirizzi applicati del Reg. 9 novembre 2004 n. 6”** pubblicata sul BURL n° 24 del 13 giugno 2005

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle sopra citate norme, a livello locale si fa riferimento al “Regolamento di Polizia Mortuaria” approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 93 del 14 Dicembre 2007.

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 CAMPO DI OPERATIVITA'

Il Piano Regolatore Cimiteriale redatto ai sensi della normativa citata in premessa, si applica agli interventi sulle strutture cimiteriali esistenti e sulle aree in ampliamento, nonché a tutto il suo intorno che per vicinanza ne è in qualche modo influenzato. Si pensi alle zone limitrofe destinate a verde agricolo, alle aree a parcheggio, alle aree di accesso ecc, ricomprese nelle fasce di rispetto, individuate sulle tavole di progetto del Piano Regolatore Cimiteriale.

Qualsiasi intervento urbanistico-edilizio all'interno di queste aree è soggetto alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nelle presenti norme, nelle tavole di Piano e al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 14 Dicembre 2007.

ART. 2 MODALITA' DI ATTUAZIONE

1. Il piano Regolatore cimiteriale trova la sua attuazione:

- nell'uso conforme delle aree, dei campi, dei manufatti e delle costruzioni esistenti;
- nella conforme realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su terreni in concessione;
- nella realizzazione dell'ampliamento del cimitero indicato dal Piano in lato sud-est;
- nell'adeguamento e miglioramento dei servizi e delle infrastrutture;
- nell'attuazione di programmate operazioni volte a garantire le rotazioni di legge;
- nella realizzazione di interventi di valorizzazione e recupero dei manufatti esistenti nonché di risanamento e di adeguamento funzionale;
- nella realizzazione negli spazi liberi esistenti all'interno della struttura cimiteriale di nuove tombe, di cappelle e di un nuovo campo comune di inumazione;
- nell'esecuzione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche;
- nel mantenimento delle superfici a verde e arricchimento delle stesse con adeguate essenze arboree ed arbustive;
- nell'esecuzione di adeguati e puntuali interventi di manutenzione su aree e manufatti da parte del comune e/o dei privati secondo le rispettive competenze.

2. Il Piano Cimiteriale è attuato prevalentemente mediante iniziativa pubblica per quanto riguarda l'ampliamento, la ristrutturazione, la realizzazione di servizi ed impianti tecnici.

3. La realizzazione degli interventi si attua mediante le norme e le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture pubbliche.

4. L'ampliamento e l'adeguamento del cimitero è graduale e si svolge secondo le fasi previste dal presente Piano.

5. Gli interventi di manutenzione ordinaria degli spazi, delle aree e dei servizi si effettuano con soggetti privati e/o in economia a mezzo del personale comunale.

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

6. Le costruzioni private nel cimitero sono consentite solo nelle aree appositamente riservate alla concessione in uso per la costruzione di tombe o cappelle private.
Gli interventi privati sono soggetti alle procedure ed alla normativa edilizia, quando applicabile, fatto salvo l'obbligo del rispetto delle precise norme del presente Piano e di quelle in materia igienico-sanitaria, delle costruzioni in cemento armato e della sicurezza dei cantieri.

ART. 3 EDIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. All'interno del cimitero gli interventi di edificazione sono riservati al Comune fatte salve le aree espressamente riservate alla costruzione delle cappelle e delle tombe di famiglia su aree date in concessione.
2. Ogni intervento di nuova costruzione segue le procedure in materia edilizia correnti, fatte salve le norme che regolano la materia dei Lavori Pubblici.
3. In ogni caso le costruzioni dovranno ottenere il parere favorevole del servizio igiene dell'ATS competente per la zona, se dovuto.
4. Per quanto riguarda l'edificazione privata, il concessionario è tenuto a richiedere idoneo titolo abilitativo.
La richiesta è obbligatoria per la costruzione delle cappelle di famiglia mentre per i manufatti interrati (tombe di famiglia), è data facoltà di ricorrere alla procedura di autocertificazione (Segnalazione certificata di Inizio Attività).
5. La posa di monumenti e lapidi, è autorizzata dal responsabile dell'Ufficio tecnico, previa presentazione di idonea domanda in bollo, corredata da elaborati di progetto in duplice copia redatti da un tecnico abilitato.
6. Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci ecc. e per i lavori di manutenzione ordinaria è sufficiente, previa opportuna richiesta, ottenere l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale prima di iniziare i lavori.
Per i lavori di manutenzione straordinaria è necessario ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico mediante la procedura di autocertificazione (SCIA o CILA).
7. All'ATS rimangono le competenze attribuite con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 e della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n° 285, nonché dalla Legge Regionale 22/2003 e dal Regolamento Regionale 6/2004.
8. **Parametri edilizi generali**
I presenti parametri si applicano a tutti i fabbricati del cimitero con esclusione delle aree date in concessione ai privati per le quali si applicano specifiche prescrizioni:
Altezze fabbricati: h = 6,00 mt
Quota 0,00: piano marciapiedi
Larghezza viali pedonali: minimo 1,50 mt
Larghezza viali carrali: minimo 3,50 mt

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Larghezza viali di servizio: 2,50 mt
Recinzione del cimitero: h = 2,50 mt

ART. 4 MODIFICHE PLANIVOLUMETRICHE

L'ampliamento del cimitero è quello evidenziato nelle tavole 05 - 06 e 07 allegate al Piano Regolatore Cimiteriale.

In sede esecutiva possono essere apportate piccole variazioni per esigenze tecnico-architettoniche ed esecutive.

ART. 5 INTERVENTI IN FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

1. In riferimento a quanto definito all'art. 28 della Legge n. 166/2002 i cimiteri sono circondati da una fascia di rispetto. In questa zona, per quanto attiene le modalità di intervento ai fini edificatori, indici urbanistici, parametri edilizi, destinazioni d'uso ammissibili sono comunque fatte salve le specifiche disposizioni urbanistico-edilizie dettate dallo strumento urbanistico vigente.
2. Internamente alle aree di rispetto, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.
3. Nella fascia di rispetto è comunque consentito il mantenimento e la ristrutturazione delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti.
4. Nella Tav. 02 sono state precisate le differenti particolari destinazioni di dettaglio derivanti dall'analisi dello strumento urbanistico vigente. Per le stesse valgono, in generale, le indicazioni dei punti di cui sopracitati, definiti dalla normativa regionale e nazionale.
5. La fascia di rispetto del Cimitero attuale è di:
 - **100 metri a nord-est;**
 - **100 metri a nord-ovest;**
 - **100 metri a sud-est;**
 - **85 metri a sud-ovest** (erroneamente riportata nella variante al PRG del 2004 e conseguentemente nell'attuale PGT vigente. Il PRC prevede pertanto di riportare la fascia in lato sud-ovest a 100 metri come da delibera dell'USSL di Treviglio n. 1570 del 21 novembre 1996);
 - **50 metri a sud** (di cui il PRC prevede l'ampliamento al fine di mantenere la fascia minima di 50 mt. dal nuovo corpo di loculi previsto in lato sud)

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le modifiche all'area cimiteriale introdotte dal Piano comportano necessariamente la ridefinizione dell'attuale fascia di rispetto in lato sud che viene ampliata al fine di mantenere la fascia minima di 50 metri obbligatori per legge; viene inoltre ampliata la fascia in lato sud-ovest a 100 metri allo scopo di riportarla alla dimensione approvata dall'ex USSL di Treviglio con delibera n. 1570 del 21 novembre 1996; mentre in lato nord-est la fascia di rispetto si amplia (mt. 102,50) per arretramento del perimetro del cimitero. In lato nord-ovest la fascia viene ulteriormente modificata raggiungendo la dimensione minima di 85 metri al fine di evitare la sovrapposizione della stessa alla fascia di rispetto del pozzo istituita ai sensi dell'art. 94 del dlgs 152/1999.

Il Piano Regolatore Cimiteriale prevede pertanto una fascia di rispetto cimiteriale di:

- **102,50 metri a nord-est;**
- **100/85 metri a nord-ovest;**
- **100 metri a sud-est;**
- **100 metri a sud-ovest;**
- **50 metri a sud;**

CAPO II – NORME PARTICOLARI

PER LE AREE E LE COSTRUZIONI ESISTENTI E IN PROGETTO

ART. 6 INUMAZIONI

1. Il Piano Cimiteriale riserva alle sepolture ad inumazione il campo comune esistente posto a sud-est nella parte "Nuova" del cimitero accanto alle tombe a giardino, già adibito ad inumazione in concessione, e un nuovo campo in lato sud collocato frontalmente ai loculi del lotto "L". Per i defunti di altre religioni, fino alla realizzazione di un futuro ampliamento, gli stessi potranno essere sepolti all'interno del campo comune esistente e di quello in progetto, con le modalità di seguito indicate, con la sola eccezione dell'uso (ove richiesto) del lenzuolo di cotone sostitutivo dalla cassa in legno come chiarito al punto 8 della Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10.
2. Per consentire l'effettiva liberazione dei loculi e delle aree alla scadenza delle concessioni i resti mortali possono essere trasferiti nel campo comune per il completamento dei processi naturali di mineralizzazione. L'inumazione dei resti è gratuita e dura normalmente 5 anni; il tempo di seppellimento determinato dall'art. 82 del D.P.R. n° 285/1990 si riduce nel caso si faccia ricorso, per il trattamento dei resti mortali e del terreno adiacente, all'impiego di sostanze biodegradanti (punto 2 della Circolare Ministro della Sanità 31 luglio 1998 n° 10). Al fine poi di favorire la ripresa della mineralizzazione dei resti mortali corificati e di ridurre i tempi di permanenza, il terreno deve essere accuratamente reso drenante con ghiaia e sabbia.
3. Per le inumazioni, le dimensioni dovranno essere le seguenti:
 - a) inumazione di cadavere di oltre 10 anni di età: ml. **2,20 x 0,80**
 - b) inumazione di cadavere con meno di 10 anni di età: ml. **1,50 x 0,50**Le fosse dovranno essere distanti l'una dall'altra almeno ml. 0,50 su ogni lato. Ciascuna fossa deve essere inoltre scavata fino alla profondità minima di 2 metri dal piano di campagna.
4. Per le sepolture in terra il Comune fornirà una croce di legno con inciso il nome e il cognome del defunto e la data del decesso.
5. E' consentita inoltre la realizzazione di una lapide con dimensioni fuori terra di cm. 40 per 60 di altezza, a spese e cura del privato, sulla quale saranno indicati, previa autorizzazione dell'UTC, nome, cognome, data di nascita e di morte e verrà posta eventuale foto del defunto. Null'altro potrà essere collocato sulla lapide o nell'area circostante salvo casi particolari e previo motivato parere favorevole dell'Ufficio Tecnico.
6. Non è consentita la perimetrazione della fossa con catene o qualsiasi altro elemento che interrompa la continuità del prato rimandando il tutto al regolamento di polizia mortuaria;
7. Sulle fosse è consentita la posa di un vaso per fiori freschi la cui altezza non superi i 30 cm o la coltivazione di un'aiuola esclusivamente a fiori o arbusti di altezza non superiore a cm. 80, purchè si crei un'armonica visione del campo. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati. E' consentita inoltre, su indicazioni del Comune, la posa di una lampada votiva.

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

8. Sulle fosse è vietata qualsiasi opera muraria o posa di monumento che non sia consono alla natura del campo comune.

ART. 7 SEPOLTURE A TUMULAZIONE AMMESSE DAL PIANO

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, resti o ceneri in manufatti costruiti in opera o prefabbricati con caratteristiche idonee allo scopo.
2. Le predette sepolture sono soggette alla stipula di un contratto di concessione; il concessionario deve versare l'importo della concessione secondo le tariffe vigenti, oltre alle spese e ai diritti contrattuali.
3. Sono ammesse dal Piano:
 - a) tombe di famiglia realizzate dal Comune o dai privati: quelle esistenti che sono confermate fino a scadenza delle concessioni e/o possibili rinnovi, e quelle di nuova realizzazione indicate dal Piano;
 - b) cappelle gentilizie: quelle esistenti che si intendono confermate fino a scadenza delle concessioni e/o possibili rinnovi, e quelle di nuova realizzazione espressamente indicate dal Piano;
 - c) Loculi: quelli esistenti che si intendono confermati, e i nuovi corpi di fabbrica espressamente indicati dal Piano;
 - d) Ossari: quelli esistenti che risultano confermati, e quelli nuovi come indicati dal Piano;
 - e) Ossario comune: quello esistente;
 - f) Cinerario comune: quello in progetto.
4. Tutte le sepolture a tumulazione sono assegnate in ordine progressivo in conformità alla numerazione indicata negli elaborati grafici e dalle eventuali deliberazioni di Giunta Comunale approvate. La disponibilità è pertanto determinata non dalla volontà dei richiedenti, bensì dall'avanzamento progressivo delle tumulazioni, con riferimento all'ordine delle richieste avanzate.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del DPR 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. E' pertanto possibile la revoca di alcune concessioni in vista di un riordino generale dei campi, come previsto dal presente Piano.

ART. 8 TOMBE DI FAMIGLIA

1. Il Piano Cimiteriale individua le tombe esistenti da mantenere (con o senza vestibolo) e le tombe da dismettere al fine di sottoporre i campi alle prime operazioni di riordino.

Per le tombe da mantenere senza vestibolo (realizzate anteriormente all'entrata in vigore del R.R. 6/2004), si applica la deroga di cui all'art. 16 comma 8 del Regolamento Regionale n. 6/2004 (vedi art. 19 delle presenti norme). Per le stesse fino alla data del 09.02.2025 e fino a

quando il comune non disponga di un progetto di riordino dei campi sono consentite tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e di tumulazione per i soli posti liberi. Nelle tombe in deroga sarà in ogni caso consentito l'utilizzo dei posti liberi limitatamente a quelle tombe, che per la tumulazione del feretro, non necessitano della rottura del cordolo di delimitazione del campo e dei vialetti pedonali. Per tutte le tombe sarà possibile tumulare urne cinerarie e cassetine di resti ossei.

Per le tombe esistenti da dismettere al fine di procedere al riordino dei campi, e non soggette alla deroga di cui al paragrafo precedente, sono consentite solo le operazioni di estumulazione e di dismissione.

Per le nuove tombe da realizzare si applicano le norme di cui al comma 6. In particolare è prescritta la realizzazione della calata laterale di accesso dei feretri, qualora la tumulazione sia da realizzarsi a più posti sovrapposti.


2. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, la prima tramite Permesso di costruire o Segnalazione certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e la seconda con apposita Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. Tali autorizzazioni possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
3. L'atto autorizzativo di cui al comma precedente, è necessario anche per varianti essenziali in corso d'opera e per lavori di manutenzione straordinaria delle tombe.
La manutenzione straordinaria ed il risanamento conservativo di tombe e monumenti esistenti non potrà comportare alcun aumento delle dimensioni prescritte o esistenti e non potrà comportare variazione dei termini di scadenza del contratto di concessione già firmato.
4. Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nella tomba.
5. La costruzione di nuove tombe private, dovrà inoltre rispettare per le parti emergenti le seguenti prescrizioni:
 - l'esatta dimensione delle lastre orizzontali o basamento del monumento sarà definita nel progetto esecutivo in base alla costruzione della cripta;
 - i monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'agevole introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti né creare ostacoli visivi alla percezione dell'area in generale e delle tombe limitrofe;
 - la costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero;
6. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione dovrà avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, non inferiori alle seguenti misure intese al netto dello spessore della parete di chiusura:
 - lunghezza **cm. 225**
 - larghezza **cm. 75**
 - Altezza **cm. 70**

Ogni nuovo manufatto dovrà essere realizzato nel rispetto del modulo prefissato e secondo le caratteristiche costruttive di cui al R.R. 6/2004:


PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TIPO TOMBA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	MONUMENTO		ALTEZZA MONUMENTO
			lunghezza	Larghezza	
A 2/3 posti sovrapposti	Mt. 2,50	Mt. 1,90	Mt. 2,20	Mt. 0,90	Mt. 1,50
A 4/6 posti sovrapposti	Mt. 2,50	Mt. 2,75	Mt. 2,20	Mt. 2,65	Mt. 1,50


SCHEMA TIPOLOGICO TOMBE DI FAMIGLIA A 2 POSTI SOVRAPPOSTI




SCHEMA TIPOLOGICO TOMBE DI FAMIGLIA A 3 POSTI SOVRAPPOSTI



SCHEMA TIPOLOGICO TOMBE DI FAMIGLIA A 4 POSTI SOVRAPPOSTI



SCHEMA TIPOLOGICO TOMBE DI FAMIGLIA A 6 POSTI SOVRAPPOSTI



PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

I manufatti interrati dovranno avere la quota della soletta di copertura uguale a quella del vialetto.

La soletta di copertura dovrà essere munita di idonea impermeabilizzazione e dimensionata per sopportare il peso del soprastante monumento.

I soprastanti monumenti, suddivisi in opportune sezioni, dovranno avere una parte mobile per accedere al vestibolo, suddivisa in porzioni tali da essere movimentata manualmente.

I manufatti interrati, anche se realizzati contemporaneamente, dovranno essere semplicemente addossati e non potranno avere muri portanti comuni.

7. Sulle tombe individuali e collettive è consentito, previa richiesta da parte dell'interessato comprensiva della bozza firmata da un marmista e del rilascio di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico, la posa di portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive. La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, in caso di epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.
8. I monumenti collocati sulle sepolture individuali e collettive in muratura dovranno essere mantenuti in lodevole stato di manutenzione e non potranno essere modificati o sostituiti, se non a seguito di domanda motivata da parte degli interessati e dopo aver ottenuto il relativo benessere.

ART. 9 LOCULI e OSSARI

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua i loculi esistenti distinti per campata e l'area da destinare alla costruzione di nuovi colombari, che nella generalità sono costituiti da celle epigee, poste su più file. La costruzione di detti manufatti è riservata all'Amministrazione.
2. Ogni nuovo loculo dovrà avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, non inferiori alle seguenti misure intese al netto dello spessore della parete di chiusura:
 - lunghezza **cm. 225**
 - larghezza **cm. 75**
 - Altezza **cm. 70**
3. La costruzione di loculi compete all'Amministrazione Comunale, secondo le caratteristiche costruttive di cui al Rr 6/2004. La dimensione di lastre e monumenti e le caratteristiche degli accessori collocabili saranno di volta in volta indicate in apposite specifiche tecniche redatte in occasione della costruzione dei nuovi corpi dei colombari. Sarà cura del costruttore garantire adeguata inclinazione verso l'interno del piano di appoggio del feretro, onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.
E' fatto assoluto divieto di modificare anche solo parzialmente il loculo messo a disposizione.
4. La costruzione di ossari individuali, realizzati sempre in riferimento al RR 6/2004, è di competenza dell'Amministrazione.
Gli ossari dovranno avere misure di ingombro libero interno non inferiore a cm. 70x30x30.
Gli ossari individuali possono anche ospitare urne cinerarie provenienti dalla cremazione purché dimensionalmente idonei.

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

5. Le lapidi di chiusura di loculi ed ossari fuori terra sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. Non è quindi consentito il cambio o la sostituzione delle medesime ad opera dei privati, salvo casi particolari esaminati di volta in volta dal Responsabile del Servizio Tecnico. Entro sei mesi dalla data di tumulazione della salma dovranno essere incise od applicate le iscrizioni secondo le norme e le modalità prescritte ed dovranno contenere solo numeri arabi. Oltre al nome, cognome e dati anagrafici del defunto sepolto nel loculo, sulle lapidi sono ammessi: portafiori e lampade votive in bronzo, rame, o marmo (escluso il ferro, ghisa o altri metalli) e che non sporgano più di 13 cm dal piano della lapide, fotografia del defunto purché di materiale di lunga durata e indelebile, epigrafi e decorazioni o immagini sacre, purché di dimensioni e tipologia compatibili con la lastra e realizzate in marmo, bronzo o rame.
6. Le epigrafi dei loculi interrati sono in plexiglass e sono fornite dal Comune a spese del privato. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto ed eventuali espressioni brevi.
7. Per i loculi, gli ossari e i cinerari esistenti ed in progetto non è ammessa la prenotazione.

ART. 10 CAPPELLE GENTILIZIE

1. Il Piano Regolatore cimiteriale individua le cappelle private poste all'interno del cimitero, che dovranno essere mantenute con decoro, e le aree da destinare alle nuove realizzazioni in concessione.
2. Durante il periodo di validità della concessione, i concessionari sono tenuti, ad ogni nuova tumulazione ad apportare alle singole celle tutte quelle modifiche necessarie a renderle conformi alle norme vigenti, indipendentemente dalla data di costruzione.
3. Le aree esterne dovranno essere mantenute a verde o piantumate con arbusti o siepi contenute di altezza massima di cm. 80.
4. Nelle aree stabilite la costruzione delle cappelle avverrà a cura e spese dei singoli concessionari e dovrà essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale. Per ottenere tale permesso, il concessionario dovrà presentare regolare domanda firmata da un professionista abilitato e dall'impresa dei lavori e provvedere al versamento del corrispettivo fissato.
5. Per la costruzione di cappelle si applica, in fase autorizzativa, la normale procedura del Permesso di Costruire e le stesse potranno essere usate solo previa autocertificazione da parte del Direttore dei Lavori, fermo restando che le minime norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 285/90 e Rr 6/2004.
6. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Ad opera ultimata e prima dell'uso queste tombe devono essere verificate dal Comune.
7. Nelle cappelle sono ammesse le salme (eventualmente ceneri o resti) delle persone, ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo le norme di cui all'art. 79 e

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 14 Dicembre 2007.

8. Gli spazi destinati alle costruzioni di cui sopra potranno appartenere ad ambiti distinti per caratteristiche tipologiche; il singolo progetto edilizio dovrà attenersi al tipo indicato e rispettare le indicazioni relative alla morfologia, tecnologia, geometria, scelta dei materiali e quanto altro l'Amministrazione Comunale vorrà prescrivere ai fini della realizzazione di interventi omogenei sotto il profilo del decoro e dello sviluppo planivolumetrico degli spazi cimiteriali.
9. I concessionari di cappelle o loro successori o aventi diritto sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno o indispensabile prescrivere per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene.

ART. 11 AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE (tombe e cappelle)

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati nel rispetto del Rr 6/2004 e del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile del Servizio. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione dei lavori. Per il rilascio dell'autorizzazione sono dovuti i relativi diritti di segreteria. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario, da presentarsi, previa decadenza della concessione, entro 6 mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area. La domanda, deve essere firmata sia da un tecnico abilitato, sia dall'impresa alla quale il concessionario ha appaltato i lavori, nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere e dei particolari costruttivi e decorativi degli accessori, nonché dell'epigrafe e dall'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione. Qualora si rendesse necessario si dovrà presentare anche un modello o bozzetto tale che possa offrire un'idea chiara e fedele del monumento nel suo complesso.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.

ART. 12 MATERIALI DA UTILIZZARE

1. Nei cippi, lapidi e monumenti di qualsiasi tipo di sepoltura, è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, e l'impiego di ghisa, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura anti ruggine.

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Le epigrafi devono essere scritte in lingua italiana e contenere numeri “arabi”. Sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina, in dialetto o lingua straniera. Le epigrafi possono inoltre essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzo.

ART. 13 OSSARIO COMUNE

Il cimitero di Boltiere è dotato di ossario comune. In questa camera interrata e costruita con pareti in cemento armato è consentita la sola introduzione dei resti che non trovano collocazione nelle celle ossario.

ART. 14 GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

Per la dispersione delle ceneri non collocate in urne cinerarie e non destinate altrove in base alle nuove disposizioni regionali, è prevista un'apposita area a verde all'interno della struttura cimiteriale esistente.

Detta area sistemata a giardino, dovrà essere appositamente delimitata ed attrezzata.

Il giardino dovrà essere munito di apposita presa d'acqua per la fissazione delle ceneri asperse e potrà essere attrezzata con apposita zona di raccoglimento e preghiera.

ART. 15 CINERARIO COMUNE

Per la sistemazione delle ceneri derivanti dalla cremazione non collocate in urne cinerarie è previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale la realizzazione del cinerario comune.

Il cinerario comune dovrà essere costituito da un apposito manufatto in cemento armato, posto all'interno del Giardino delle Rimembranze previsto in lato nord nella zona "Nuova" del cimitero.

In esso è consentita la sola deposizione dei resti provenienti dalla cremazione (senza contenitore).

ART. 16 DEPOSITI, AMBIENTI DI SERVIZIO E PERCORSI PEDONALI

Il Piano cimiteriale prevede la sistemazione dell'attuale corpo dei servizi collocato nella cappella per funzioni religiose situata nella parte centrale del cimitero e più precisamente:

- la manutenzione straordinaria della camera mortuaria esistente. Il locale è già dotato di illuminazione, ventilazione naturale e di acqua corrente. Il pavimento è piastrellato e le pareti anch'esse rivestite da materiale ceramico, facilmente lavabile. La stessa verrà utilizzata in caso di necessità come sala in cui svolgere le sole liturgie esequiali e garantire la ritualità;

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- la dismissione degli attuali bagni, destinati al pubblico, allo scopo di realizzare un unico servizio igienico per i disabili caratterizzato da apposito antibagno ed accessibile per mezzo di una rampa con pendenza inferiore all'8 %;
- l'ampliamento del ripostiglio collocato vicino ai bagni di nuova realizzazione.

E' previsto inoltre il rifacimento di tutti i percorsi orizzontali con materiale uniforme e compatto al fine di eliminare eventuali dislivelli tra le pavimentazioni e renderlo accessibile in ogni sua parte anche ai portatori di Handicap adeguando pertanto il cimitero alla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Il rifacimento dei percorsi dovrà essere opportunamente eseguito in base alla previsione dei nuovi interventi.

ART. 17 SPAZI APERTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

Tutti gli spazi aperti del cimitero saranno sistemati e curati con visione unitaria di insieme in modo da garantire una percettibilità globale degli spazi medesimi. La manutenzione delle aree dovrà essere curata e continua.

ART. 18 AREE ESTERNE

Viene confermata l'attuale area posta ad est, esterna al cimitero, destinata a parcheggio per le autovetture.

CAPO III – NORME FINALI

ART. 19 SEPOLTURE IN DEROGA all'art. 16 comma 4 del R.R. n. 6/2004 e come previsto dal comma 8 del predetto articolo (individuate nella tav 06 del PRC)

1. Le tombe presenti nel cimitero, che non rispettano i requisiti dell'art. 16 comma 4 del Regolamento Regionale n. 6/2004 (*"Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato altro feretro"*) ed individuate negli elaborati grafici del Piano Regolatore Cimiteriale , possono continuare ad essere utilizzate (ai sensi dell'art. 16 comma 8 del R.R. n. 6/2004) **fino alla data del 09/02/2025, limitatamente ai soli posti liberi e fino a quando il comune non disponga di un progetto di riordino dei campi.**
2. Sarà inoltre consentito l'utilizzo dei posti liberi limitatamente a quelle tombe che, per la tumulazione del feretro, non necessiteranno della rottura del cordolo di delimitazione del campo e dei vialetti pedonali.
3. Per tutte le tombe sarà possibile tumulare urne cinerarie e cassetine di resti ossei.
4. Per la tumulazione devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 16, comma 8) e 9) del Regolamento Regionale 6/2004.
5. **Non possono essere eseguiti spostamenti o estumulazioni tali da creare posti liberi.**
6. L'utilizzo in deroga è limitato in ogni caso al limite temporale di 20 anni a partire dalla data in vigore del Regolamento Regionale, cioè fino al 09.02.2025. **Il comune si riserva comunque la facoltà, nel periodo transitorio (e più precisamente prima del 09.02.2025), di effettuare la progettazione per il riordino dei campi. In tale caso procederà alla dismissione delle tombe attualmente in deroga, previo incontro con i concessionari, al fine di poter effettuare i lavori.**
7. **Dopo il 09.02.2025, é possibile conservare le tombe nello stato di fatto sino alla scadenza di eventuali concessioni in essere o comunque fino a che il comune non disponga di un progetto di sistemazione dei campi.** Nello stesso periodo, fino alla dismissione delle stesse o messa a norma, quando tecnicamente possibile, sono consentite operazioni di estumulazioni e di tumulazioni solamente per urne cinerarie e cassetine di resti ossei.

ART. 20 REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DI PIANO

1. Fermo restando quanto indicato all'Art. 2 circa le modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale, la realizzazione delle previsioni avverrà gradualmente, nell'arco dei 20 anni di validità dello strumento come indicate al paragrafo 9.2 della relazione tecnica allegata al Piano.

Sono comunque giudicati prioritari gli **interventi di adeguamento in ottemperanza agli obblighi di legge** quali:

- l'ampliamento del campo di inumazione esistente e realizzazione di un nuovo campo;
- la sistemazione del corpo dei servizi;

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- la realizzazione del Giardino delle Rimembranze, quale area per lo spargimento delle ceneri, e del cinerario comune;
- la sostituzione delle tombe senza vestibolo presenti nei campi con tombe con vestibolo e l'arretramento del perimetro cimiteriale in lato nord-est;
- adeguamento di tutti i percorsi orizzontali alla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche;

Per quanto riguarda gli **interventi di potenziamento dei posti cimiteriali esistenti** il PRC prevede due lotti di intervento:

Lotto 1:

la dismissione dei loculi interrati "A" e "F" e la conseguente ridefinizione della struttura interrata esistente da adibire a tombe di famiglia;

Lotto 2:

l'ampliamento del cimitero verso sud-est, realizzando un corpo di loculi e ossari, sfruttando la struttura del portico già esistente;

La realizzazione delle tre **cappelle** nella parte centrale del cimitero, ad integrazione di quelle già esistenti, è prevista nel momento in cui si riscontreranno delle nuove richieste.

Le fasi individuate dal P.R.C. non hanno carattere prescrittivo per l'Amministrazione, in quanto è possibile modificare l'ordine di realizzazione degli interventi in base alle reali necessità riscontrate nell'arco del prossimo ventennio.

2. Dovrebbero essere poi eseguite con continuità esumazioni ed estumulazioni a scadenza per garantire le normali rotazioni soprattutto nel campo comune. Per il riutilizzo e la riassegnazione dei loculi si raccomanda l'esecuzione delle opere murarie di ripristino necessarie in concomitanza con il piano di estumulazioni.

Si raccomandano inoltre: l'uso di ghiaia e sabbia per rendere più drenante il terreno e l'uso di sostanze ammesse dalla legge per favorire i processi biologici nei campi di inumazione con la finalità di garantire una rotazione più veloce delle sepolture. **Si auspica inoltre un'adeguata informativa per favorire il ricorso a forme di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione.**

ART. 21 AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il Piano Regolatore Cimiteriale recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni. Tuttavia il Comune è tenuto a revisionare il Piano **almeno ogni 10 anni** per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture (ai sensi del R.R. 6/2004 art. 6 comma 2).